

o sia altrimenti necessario, udir testimoni. La relazione deve comunicarsi, nelle forme stabilite dal regolamento, all'interessato, il quale sarà anche avvertito del giorno, in cui la sezione si occuperà dell'affare. L'interessato può presentar memorie a sua discolpa e può anche intervenire di persona, o farsi rappresentare da chi ne assuma la difesa.

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito quest'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministero a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla sezione del Consiglio superiore, la quale procederà secondo le norme dell'articolo precedente.

La sospensione ha luogo di diritto, nei casi contemplati dal regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Su questo articolo 12 erano proposti i seguenti emendamenti, uno dagli onorevoli Zerboglio, Costa e Ferri Giacomo, così concepito:

Sopprimere nel primo comma le parole: salvo all'interessato il diritto di ricorso.

Sostituire nel secondo comma:

La sezione deve però subito procedere all'inchiesta di cui all'articolo 11 per pronunciare il suo giudizio definitivo.

L'altro dell'onorevole Battelli è il seguente:

Aggiungere: La revoca perpetua dall'impiego avrà luogo soltanto quando l'insegnante abbia subito condanna per reato comune.

Per il primo emendamento, nessuno dei proponenti trovandosi presente, dobbiamo ritenere che lo abbiano abbandonato.

E l'onorevole Battelli insiste nella sua proposta? Mi pare essa non abbia bisogno di illustrazioni, perchè si spiega da sè...

BATTELLI. La proposta si spiega da sè; al più si potrebbe sostituire la parola infamante alla parola comune perchè pare che non vi sia una distinzione giuridica tra il reato comune e quelli che non possono invece toccare la rispettabilità dell'insegnante (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Io prego l'onorevole Battelli di non insistere nella sua proposta, per-

chè rientra nelle disposizioni di legge comune a tutti gli impiegati. Generalmente le condanne, o almeno alcune forme di esse, determinano la esclusione da certi uffici pubblici; e quindi mi parrebbe superfluo aggiungere in questa legge una disposizione speciale che è sottintesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTELLI. Io osservo che i professori sono più specialmente soggetti a condanne che derivano da reati di stampa e dalla politica. Talvolta un professore può essere condannato soltanto perchè ha avuto il coraggio di difendere la propria opinione. Ora dal momento che tutta la legge è informata a questa libertà di pensiero, a me parrebbe quasi iniquo che poi per altra parte si potesse punire l'insegnante quando per qualunque delle sue mansioni e specialmente in quella di manifestare tutto il proprio pensiero avesse potuto riportare una qualche condanna. (*Commenti — Interruzioni*).

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io prego nuovamente l'onorevole Battelli di non insistere: egli sa quanto sia grande nel nostro paese la libertà di stampa e quanto sia difficile una condanna. Vuol dire che se c'è reato comune, questo caso rientrerà nelle norme comuni delle nostre leggi. (*Bene!*)

BATTELLI. Ho detto: di stampa o politici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, *relatore*. La Commissione non può accettare l'aggiunta dell'onorevole Battelli che in ogni caso avrebbe dovuto essere presentata all'articolo 8, nel quale sono graduate le pene.

Questa legge dà agli insegnanti secondari garanzie nuove e speciali, poichè essi saranno giudicati da un'apposita sezione del Consiglio superiore, in cui per la prima volta essi saranno equamente rappresentati.

Prego l'onorevole Battelli di ritirare questo emendamento che è ispirato ad un senso di diffidenza che in Italia non ha ragione d'essere. L'onorevole Battelli non potrebbe infatti citare un solo esempio di professori secondari perseguitati o condannati per ragioni politiche.

Potrei ricordare regolamenti di altre nazioni, dove sono disposizioni assai più rigorose delle nostre. Non vogliamo imitare tali esempi, ma non dobbiamo neppure andare all'estremo opposto.

PRESIDENTE. Onorevole Battelli, ritira il suo emendamento?